


Normativa e prassi

Iva prestazioni banche depositarie: cambia percentuale di imponibilità

6 Aprile 2018

Dopo le modifiche normative introdotte dal Dlgs 71/2016, l'incidenza delle attività soggette a imposta non può più essere calcolata nella misura del 28,3% del corrispettivo pattuito

Thumbnail  L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 26** del 6 aprile 2018, a seguito di un'istanza di consulenza giuridica, interviene sul regime Iva applicabile ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle banche depositarie di Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) nei confronti delle società di gestione del risparmio (Sgr).

La questione

All'Agenzia è stato chiesto di chiarire se, dopo le modifiche normative introdotte dal **Dlgs 71/2016**, che ha modificato in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf - **Dlgs 58/1998**), siano ancora valide le conclusioni a cui la stessa Amministrazione era giunta nel 2013 con la **risoluzione 97/E** in materia di regime Iva dell'attività delle banche depositarie (vedi "**Banca depositaria: il regime Iva dei servizi di controllo e sorveglianza**").

Con tale risoluzione, infatti, era stato precisato che nel caso di corrispettivo unitariamente pattuito a fronte dei diversi servizi resi dalla banca depositaria, l'incidenza delle prestazioni imponibili Iva potesse essere quantificata nella misura del 28,3% del corrispettivo stesso.

Banca depositaria: definizione

Prima di illustrare la conclusione a cui è giunta l'Agenzia, è opportuno ricordare che per banca depositaria si intende una banca a cui è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento. La banca è tenuta a eseguire le istruzioni della società di gestione del risparmio (Sgr) che gestisce il fondo se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. Alla Banca d'Italia, sentita la Consob, è affidato il compito di stabilire le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria.

Il parere dell'Agenzia

Come anticipato, l'Amministrazione è intervenuta sulla questione del trattamento Iva delle prestazioni rese dalle banche depositarie con la risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013, nella quale, dopo un accurato processo di analisi di tale modello di soggetto bancario, era giunta alla definizione di una stima attendibile della quota del corrispettivo delle attività di "controllo", imponibile ai fini Iva, rispetto a quella relativa alle "altre attività" (esenti Iva), prestazioni per cui era stato previsto un corrispettivo unitario. Più precisamente, l'Agenzia aveva determinato nel 28,3% la quota di incidenza delle attività imponibili Iva sul totale delle attività svolte dalle banche depositarie.

A tale conclusione era giunta all'esito di un percorso di analisi fondato, da un lato, sulla ripartizione dell'attività complessiva svolta dalle banche depositarie e, dall'altro, su un perimetro di osservazione relativo a entrambi i modelli di *business* utilizzati da tali banche: servizi prestati in modalità "affidamento" e servizi prestati in modalità "tradizionale".

In materia, tuttavia, è recentemente intervenuto il Dlgs 71/2016 (di recepimento della direttiva 2014/91/Ue), che ha modificato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, eliminando la possibilità per le Sgr di "affidare" alla banca depositaria il calcolo del valore della quota delle parti degli Oicr (calcolo del Nav, secondo il "regime dell'affidamento") e lasciando quale unica opzione la possibilità di delegare tale attività alla banca depositaria secondo il regime dell'esternalizzazione, a condizione, tuttavia, che si provveda a separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri compiti potenzialmente confliggenti (*cfr* nuovo **articolo 48**, comma 3-bis, Dlgs 58/1998).

Successivamente, la Banca d'Italia, con provvedimento del 23 dicembre 2016, ha adeguato il testo del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio alle nuove disposizioni, introducendo, nell'alveo del compenso spettante alla Sgr, una nuova componente rappresentata dal "*costo per il calcolo del valore della quota, che dovrà essere avvalorata sia nel caso di svolgimento diretto da parte della Sgr di tale attività, sia nel caso in cui sia esternalizzata a terzi*".

In tal modo, quindi, è venuta meno la possibilità per le Sgr di delegare al depositario il calcolo del valore delle parti degli Oicr ("calcolo Nav") in base al modello dell'affidamento; tala attività, infatti, può essere ora svolta dalla banca depositaria per

conto del gestore esclusivamente secondo il “regime di esternalizzazione”.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia sottolinea che il radicale mutamento del quadro normativo di riferimento implica:

- il superamento del regime dell’affidamento che aveva caratterizzato il modello *dibusiness* delle banche depositarie e che era stato considerato nell’analisi svolta nel 2013 su cui si fondavano le conclusioni della risoluzione n. 97/E
- la necessità, per le banche depositarie fornitrici del servizio di calcolo del Nav *inoutsourcing*, di individuare in modo analitico le funzioni svolte e le risorse impiegate in relazione a tale servizio.

Ne consegue che:

- il modello teorico elaborato nel 2013 non è più aderente alla struttura dei costi attuale (e prospettica) e non può più essere utilizzato per la corretta determinazione del regime Iva applicabile ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle banche depositarie di Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) nei confronti delle società di gestione del risparmio (Sgr)
- la percentuale di imponibilità del 28,3% non è più adeguata a quantificare le attività imponibili Iva rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie, essendo il risultato di un’analisi che includeva nella forfetizzazione anche il calcolo del Nav, secondo il modello dell’affidamento, oggi non più ammesso.

Gli operatori interessati, quindi, sono tenuti ad attivarsi sia adeguando tempestivamente le convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le Sgr e sia redigendo le future convenzioni in maniera conforme alle nuove norme, allo scopo di evidenziare in maniera distinta i corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in modo specifico i diversi servizi e il regime Iva cui gli stessi debbono essere assoggettati.

Infine, l’Agenzia sottolinea che alla luce della situazione di incertezza normativa e dell’affidamento generato in capo agli operatori dalle indicazioni contenute nella risoluzione n. 97/2013, in caso di violazioni relative al periodo d’imposta 2017 non sono applicabili sanzioni amministrative (cfr [articolo 6](#), comma 2, Dlgs 472/1997).

di

Gennaro Napolitano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/iva-prestazioni-banche-depositarie-cambia-percentuale>